G PER LA DIGITALIZZAZIONE

ata:
onday, 30 March 2026 17:21:24

ivazione:
inf.AAAB044.REG_DECRETI.R.0000743.30-
-2026

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione

Direzione Generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'articolo 7, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 186 del 30 ottobre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 14 dicembre 2023, con il quale è stato previsto che la Direzione generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici svolge le funzioni di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'attività di indirizzo, regolazione, supporto e consulenza in materia di contratti pubblici ad amministrazioni ed enti pubblici, nella gestione del Servizio contratti pubblici, nonché nell'attuazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 151 del 30 maggio 2024, pubblicato il 18 giugno 2024 nel sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che, tra i compiti affidati alla Direzione generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici, prevede lo svolgimento delle attività di indirizzo e regolazione dei contratti pubblici nei settori ordinari e speciali, nonché l'attività di studio e le proposte di modifiche legislative, regolamentari e di normazione secondaria di attuazione in materia di contratti pubblici;

Visto il provvedimento di conferimento dell'incarico di Direttore generale della Direzione generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici all'Avv. Attilio Pietro Spizzirri di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 agosto 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con provvedimento n. 3330 del 24 novembre 2025;

Visto l'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (di seguito anche "Codice"), ai sensi del quale: "Con provvedimento adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono adottati i singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle tipologie omogenee di cui alla tabella A dell'allegato II.2-bis, per la determinazione degli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater.";

Visto l'articolo 60, comma 4-quater, del Codice, ai sensi del quale "L'allegato II.2-bis disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto".

Visto l'Allegato II.2-bis del Codice, e, in particolare, l'articolo 16, commi 1, il quale dispone che "le disposizioni di cui al presente allegato si applicano: a) alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 60, comma 4, primo periodo del Codice" e 3, ai sensi del quale "a decorrere dalla data di cui al comma 1 lettera a), gli indici di costo pubblicati sul portale istituzionale dell'ISTAT ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera a), e comma 4, del Codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023, possono essere utilizzati solo a fini statistici";

Considerato che l'ISTAT, con nota acquisita al prot. n. 1360 del 26 febbraio 2026, ha comunicato di aver completato l'iter finalizzato alla determinazione degli indici di base relativi alle tipologie omogenee di lavorazioni (TOL) di cui alla Tabella A dell'allegato II.2-bis e che, con nota n. 1310958/26 del 18 marzo 2026, ha espresso parere favorevole in merito all'adozione del presente decreto;

DECRETA

Art. 1

(Adozione degli indici di costo delle lavorazioni – TOL)

1. Sono adottati i singoli indici di costo delle lavorazioni individuati dall'ISTAT sulla base delle tipologie omogenee di cui alla tabella A dell'allegato II.2-bis del medesimo Codice. Gli indici di costo di cui al primo periodo sono resi disponibili nella banca dati **IstatData**, raggiungibile al seguente indirizzo https://esploradati.istat.it/databrowser/#/.

Art. 2

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle procedure di affidamento avviate a decorrere dalla data di acquisto di efficacia del presente decreto mediante pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara, trasmissione di un invito o adozione di una determina a contrarre.

2. Nei limiti del quadro economico dell'opera, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lett. e) n. 6 dell'Allegato I.7 del Codice, le Stazioni appaltanti possono applicare convenzionalmente gli indici ISTAT di cui all'articolo 1 anche:
a) alle procedure di affidamento, relative ai contratti non ancora stipulati, anche in deroga alle clausole di revisione prezzi previste dal bando o dall'avviso, pubblicati prima della entrata in efficacia del presente decreto, ovvero, in caso di procedure senza pubblicazione di bando o avvisi, a quelle, in relazione alle quali, alla data di entrata in efficacia del presente decreto, siano già stati inviati gli avvisi a presentare offerte;
b) alle procedure di affidamento, relative ai contratti in corso di esecuzione con riferimento agli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure a far data dalla entrata in efficacia del presente decreto, anche in deroga alle clausole di revisione prezzi inserite nei medesimi contratti in essere.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e acquista efficacia il giorno stesso della sua pubblicazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Attilio Pietro Spizzirri

Attilio Pietro Spizzirri 30.03.2026 16:52:45 GMT+02:00